

Delibera n.75 del 13.03.2003

OGGETTO: Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale – Arch. Poli Nicola Fortunato c/ Comune di Molfetta e nei confronti del Dott. Lisena Orazio – Ricorso per l’annullamento e la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza n.5841/2002 resa dalla II Sez. del TAR Puglia sui ricorsi n.1201/00 R.G. e n.1561/00 R.G.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con propri provvedimenti deliberativi n.324 del 01.06.2002 e n.436 del 13.07.200, stabiliva di non costituirsi nei giudizi amministrativi n.1201/00 e n.1561/00 instaurati – a cura dell’Avv. Giovanni Abbattista – dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia – Bari - dall’Arch. Poli Nicola Fortunato;
- I ricorsi de quibus, proposti contro il Comune di Molfetta e nei confronti del Dott. Lisena Orazio (proponente controricorso e ricorso incidentale), erano intesi ad ottenere l’annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari, della delibera n.1082 del 15.12.1998, con la quale la Giunta Comunale bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto vacante d’organico di “Istruttore Direttivo” (7<sup>^</sup> q.f.) dell’U.O. Centro Storico del Settore Territorio – Area Tecnica, limitatamente alla parte in cui è contemplata la riserva al personale interno dell’Ente ai sensi dell’art. 5 del DPR n.268/87 e, con successiva estensione del gravame, del disciplinare comunale dei concorsi, nella parte in cui è prevista la riserva del 35% agli interni, ai sensi del suindicato art. 5 del DPR n.268/87;
- L’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, respinta dalla II Sez. del TAR Puglia - giusta ordinanza n.846/2000 - veniva poi accolta dal Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, adito dall’Arch. Poli (ordinanza n.4563/2000);
- Con sentenza n.5841/2002 il TAR Puglia, esprimendosi sul merito degli indicati ricorsi n.1201/00 e 1561/00 proposti dall’Arch. Poli, riuniti per la loro connessione

oggettiva e soggettiva, ritenendoli assolutamente infondati, li ha respinti condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del controinteressato, liquidate per entrambi i ricorsi in € 1500,00;

- In data 27.02.2003, con prot. n.24 è stato notificato il ricorso in appello proposto dall'Arch. Poli Nicola Fortunato c/ il Comune di Molfetta e nei confronti del Dr. Lisena Orazio dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale per l'annullamento e la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della indicata sentenza n.5841/2002 resa dalla II<sup>^</sup> Sez. del TAR Puglia;
- Ritenuto, alla luce del pregresso atteggiamento della P.A. in merito al gravame posto e delle decisioni dei giudici aditi, di non resistere alla odierna azione posta in essere dell'Arch. Poli Nicola Fortunato dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale per l'annullamento della sentenza n.5841/2002 resa dalla II Sez. del TAR Puglia sui ricorsi riuniti n.1201/00 e 1561/00;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di non costituirsi nel giudizio instaurato con ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale dall'Arch. Poli Nicola Fortunato, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la forgia.

3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali e all'Unità Operativa Gestione del Personale per gli ulteriori adempimenti di rito.